

19931-19



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in materia:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Stefano Mogini - Presidente -
Massimo Ricciarelli -relatore-
Alessandra Bassi
Antonio Costantini
Marino Rosati

Sent. n. sez. 394

U.P. - 28/02/2019

R.G.N. 51350/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata il (omissis)
(omissis) , nata il (omissis)

avverso la sentenza del 22/03/2018 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

uditi i difensori, Avv. (omissis) per le parti civili (omissis) e (omissis) e
Avv. (omissis) per le parti civili (omissis) e (omissis), che hanno chiesto il
rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni e nota spese;

uditi i difensori, Avv. (omissis) e Avv. (omissis) , per le due
ricorrenti, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/3/2018 la Corte di appello di Genova, in riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Imperia del 29/6/2017, ha riconosciuto la penale responsabilità di (omissis) e di (omissis) in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110, 40, 572 cod. pen., in relazione alla condotta di maltrattamenti in danno di minori di età inferiore ad anni tre, tenuta nella qualità di educatrici domiciliari presso la struttura per la prima infanzia denominata (omissis) (omissis).

La Corte nell'irrogare la pena ritenuta di giustizia con i benefici di legge ha altresì condannato le due imputate a risarcire il danno morale, come quantificato, in favore delle costituite parti civili.

In particolare la Corte ha sottolineato che avrebbe dovuto darsi rilievo alle dichiarazioni di (omissis), di (omissis) e di (omissis), nonché a quelle di alcuni genitori, e che avrebbero dovuto valutarsi le risultanze delle intercettazioni ambientali con videoripresa, lette alla luce dei contributi forniti dal perito nominato e dalla consulente delle parti civili, onde trarre la conclusione che le imputate, in danno dei minori ospitati nella struttura, avevano tenuto reiteratamente condotte mortificanti, qualificabili come violenza psicologica e violenza fisica.

2. Ha proposto ricorso (omissis) tramite il suo difensore.

2.1. Deduce con il proprio articolato motivo di doglianza violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 572 cod. pen., con travisamento della prova e mancanza di motivazione rafforzata.

In particolare segnala che la Corte aveva dato rilievo alle valutazioni tecniche della parte civile, senza confrontarle con quelle degli altri tecnici di parte e del perito, aveva travisato la prova, riportando in modo parziale i fatti oggetto di alcune riprese filmate e interpretando come valutazioni del perito i passi che riportavano i parametri fissati nelle linee guida in tema di maltrattamento e abuso Linee SINPIA 15/2/2007, si era sottratta all'obbligo di motivazione rafforzata, a fronte della sentenza di assoluzione di primo grado, omettendo di confutare specificamente le ragioni a sostegno della decisione assolutoria e di dimostrarne l'insostenibilità, ma limitandosi ad una lettura alternativa.

In concreto la Corte aveva dato rilievo a condotte prive di valenza maltrattante e non continuative, essendo invece necessario aver riguardo a quelle che siano fonte di un disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di vita.

2.2. La sentenza impugnata, nel dar conto dell'appello del P.M., aveva mostrato di aderirvi senza confrontarsi specificamente con gli argomenti posti dal primo giudice a fondamento della decisione (nell'ordine, l'inconferenza delle deposizioni acquisite o il loro significato collidente con l'ipotesi accusatoria, le risultanze delle intercettazioni ambientali e l'insignificanza degli agiti registrati, l'assenza di continuità, a fronte di un clima all'interno dell'asilo incompatibile con un contesto di maltrattamenti).

La Corte non aveva spiegato perché avesse valorizzato le dichiarazioni di alcuni genitori come indicative di disagio psicologico dei rispettivi figli, anche a fronte di comprovate spiegazioni alternative, fermo restando che il primo Giudice aveva attribuito rilievo decisivo alle valutazioni del perito in ordine a taluni profili del comportamento dei bimbi, ritenuti non espressivi di disagio.

2.3. Quanto all'attribuzione di significato alle riprese filmate, la Corte non si era misurata con la valutazione del primo Giudice, che al contrario aveva segnalato la modesta rilevanza di episodi verificatisi solo per pochi minuti nell'ambito di soli ventuno giorni, a fronte di due mesi di riprese, e aveva inoltre valorizzato il giudizio del perito circa la mancanza di un clima di paura e la ravvisabilità di fasi di ordinaria interrelazione con le maestre.

Indebitamente la Corte aveva valutato atteggiamenti educativi impropri come condotte maltrattanti, dando rilievo all'uso della violenza verbale, senza spiegare perché un tono di voce elevato o espressioni di rimprovero potessero tradursi in violenza psicologica.

Inoltre la Corte non aveva considerato che il delitto di maltrattamenti presuppone che le condotte siano fonte di disagio continuo, incompatibile con normali condizioni di vita, non potendosi dare rilievo come comportamenti violenti sul piano psicologico ad atteggiamenti verbali ritenuti eccessivi.

2.4. Relativamente al periodo anteriore all'inizio delle riprese filmate, la Corte non si era confrontata con il percorso logico seguito dal primo giudice.

In particolare non aveva spiegato perché dovessero ritenersi attendibili e rilevanti le dichiarazioni di (omissis) e di (omissis) e in tale prospettiva significative le risultanze dei filmati, pur riguardanti fatti successivi, dai quali il perito aveva tratto indicazioni di segno contrario.

Quanto alle valorizzate deposizioni di alcuni genitori, la Corte non aveva spiegato perché non assumessero per contro rilievo ulteriori deposizioni di altri genitori, valorizzate in chiave assolutoria, e aveva inoltre solo parzialmente riportato quelle ritenute conferenti all'assunto accusatorio, peraltro senza dar conto di tale scelta.

2.5. Passando poi alle videoriprese, la ricorrente si sofferma in primo luogo sull'episodio c.d. del grazie e rileva come la Corte fosse partita dall'assunto che i

momenti di serenità non avessero rilievo, in quanto intervallati da condotte maltrattanti, ciò che in realtà, a fronte della diversa valutazione del primo giudice, avrebbe imposto la dimostrazione che quelle condotte, consistite in una reiterata serie di atti di violenza, avessero creato un disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di vita.

Il racconto dello specifico episodio non aveva dato conto di una violenza fisica immediata e dolorosa, in contrasto con l'assunto che la ricorrente perseguisse la soddisfazione del suo io mediante inibizione dei bimbi ed a fronte di profili, coinvolgenti l'esuberanza dei piccoli (omissis) e (omissis), tali da legittimare una diversa lettura dell'accaduto e da far escludere che al di là del carattere pedagogicamente inadeguato il comportamento esprimesse violenza psicologica, peraltro negata dal primo Giudice.

2.6. Precede poi la ricorrente all'analisi di quattro episodi cui la Corte aveva attribuito peculiare significato, osservando che: quanto a quello di (omissis) erano state formulate valutazioni contraddittorie e illogiche, essendosi erroneamente ricostruiti gli agiti ed essendosi dato rilievo semmai a frasi pronunciate dalle due maestre, non udibili dai bimbi, peraltro eludendo le diverse valutazioni del primo giudice; quanto a quello del 27/1/2014, erroneamente erano state valorizzate solo le conclusioni del consulente della parte civile; quanto all'episodio coinvolgente (omissis) e (omissis), non erano stati considerati gli esiti della perizia, illogicamente era stato prospettato un danno psicologico in assenza di una concreta verifica della psiche dei bimbi ma solo sulla base di un argomento astratto, era stata elusa la valutazione del primo giudice; quanto all'episodio del 21/1/2014, la Corte non aveva motivato il proprio dissenso rispetto alle valutazioni del perito.

Erroneamente dunque la Corte era giunta ad individuare sulla scorta delle valutazioni del consulente della parte civile in punto di sussistenza di un abuso psicologico una frequenza di condotte vessatorie.

2.7. La ricorrente dà quindi conto dell'analisi della Corte riferita a taluni specifici episodi raccolti in relazione a singoli bimbi, (omissis) (omissis) (omissis), (omissis), ritenuti indicativi di denigrazione e vessazione.

Oltre a contestare la ricostruzione dei singoli episodi, in quanto inficiata da travisamento o da mancata esplicitazione del percorso argomentativo volto a suffragarne la valenza o da mancanza di motivazione rafforzata, la ricorrente sottolinea come indebitamente fosse stata tratta da essi la conclusione che le condotte costituissero singoli segmenti del reato di maltrattamenti, in quanto ripetuti, pregiudizievoli anche per gli altri infanti, violenti, anche per quanto ammesso dalla ricorrente nel parlare con (omissis), integranti maltrattamento psicologico.

Peraltro l'ultimo profilo era stato valorizzato sulla base di un travisamento dell'analisi del perito, che aveva fatto in generale riferimento alle Linee Guida SINPIA.

Inoltre la valutazione della triplice valenza maltrattante era stata formulata ignorando le considerazioni di opposto segno della sentenza di primo grado, che aveva aderito alle effettive conclusioni del perito.

A ben guardare dunque la Corte si era limitata ad una lettura alternativa, non supportata da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze della decisione assolutoria, non potendosi ritenere sufficiente il riferimento fatto dalla ricorrente alla circostanza che a volte «scappa la pacchetta sul culo».

2.8. Nel dar conto della valutazione compiuta dalla Corte, per giungere a ritenere integrata la fattispecie del delitto di maltrattamenti e nel segnalare il rilievo dato sia allo scopo delle due educatrici di frenare la istintiva vivacità dei bimbi, con progressione materiale e psicologica verso la realizzazione via via di una volontà prevaricatrice, sia alla sufficienza della ripetizione degli atti anche per un limitato periodo di tempo, sia infine agli effetti della condotta, la ricorrente contesta l'assunto secondo cui le condotte, in quanto espressive di autoritarismo conseguente ad incapacità professionale e alla volontà egoistica di tutelare la propria tranquillità, potessero dirsi maltrattanti.

Sottolinea la ricorrente che gli episodi del «grazie» e quello di (omissis) erano stati illogicamente enfatizzati, che non era stato affrontato il tema dell'inattendibilità della (omissis), ritenuta dal primo Giudice, e che lo stesso episodio del grazie era stato sminuito nella sentenza di primo grado in adesione alle conclusioni del perito.

La Corte aveva individuato un movente della condotta, in realtà irrilevante, ed eluso le valutazioni del primo Giudice che con riguardo al profilo psicologico aveva sottolineato come il P.M. avesse chiesto ad un consulente di verificare se le condotte sconfinassero in comportamento maltrattante, essendo dunque arduo sostenere che le imputate avessero agito con coscienza e volontà di maltrattare i bimbi e lederne la personalità e incolumità.

La Corte aveva escluso la rilevanza di momenti di serenità, ritenendo che gli stessi non potessero smentire la valenza negativa dei comportamenti tenuti, il che si poneva in contrasto con i principi in forza dei quali occorre una continuativa condotta vessatoria, tale da determinare disagio continuo, incompatibile con le normali condizioni di vita, avendo invece la Corte dato rilievo alle plurime conferme di atti aggressivi e di condotte più genericamente volte a manifestare disprezzo per le parti offese e alla realizzazione di singoli atti bruschi.

Pur avendo ritenuto irrilevante il prodursi di conseguenze dannose, la Corte si era cimentata anche con la dimostrazione che le condotte avevano in realtà prodotto un danno, ma si era avvalsa di valutazioni illogiche, congetturali e lacunose ed era incorsa nel più volte segnalato travisamento delle conclusioni del perito, peraltro omettendo di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni della (omissis), contraddittoriamente omettendo di considerare la ritenuta autonomia fra episodi anteriori e posteriori alle riprese filmate, non confrontandosi con gli argomenti valorizzati dal primo giudice, fondatosi sulle considerazioni formulate dal perito circa l'insussistenza di conseguenze psicologiche, e aderendo acriticamente all'analisi del consulente della parte civile.

Conclude la ricorrente riassumendo in sintesi le censure rivolte alla sentenza di secondo grado.

3. Ha proposto ricorso (omissis) , tramite il suo difensore, con atto che riproduce gli argomenti contenuti nel ricorso di (omissis) .

La ricorrente si sofferma più specificamente su episodi che l'avevano riguardata, contestandone la concreta valenza ovvero la correttezza della ricostruzione, e sull'assenza di una posizione di garanzia, tale da giustificare una sua responsabilità per omissione anche a fronte di episodi che non l'avevano direttamente coinvolta.

Segnala a questo riguardo che è necessario dimostrare che i segnali dell'evento illecito siano stati colti nel loro significato e che abbia fatto seguito la deliberata scelta per l'illecito.

Nel caso di specie non vi era stata percezione da parte della ricorrente di comportamenti lesivi da parte della collega, rispetto ai quali ella si fosse volontariamente determinata.

Sottolinea inoltre come il garante debba essere munito di un potere impeditivo di tipo giuridico, situazione ravvisabile in relazione a rapporti di tipo gerarchico ma non nel caso di specie, essendo semmai configurabile un'ipotesi di connivenza non punibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati per le assorbenti ragioni di seguito indicate.

2. Deve premettersi che il reato di maltrattamenti è stato ipotizzato a carico delle ricorrenti in relazione alle condotte tenute nella loro qualità di educatrici nei confronti di bimbi ospiti dell'asilo nido (omissis) .

Ha dunque formato oggetto di analisi l' idoneità sotto il profilo pedagogico-educativo dei comportamenti delle due ricorrenti, la configurabilità o meno di forme di violenza psicologica o fisica e la ravvisabilità o meno di comportamenti tali da infliggere ai bimbi una serie continuativa di umiliazioni e sofferenze, così da integrare il delitto contestato.

Va del resto rilevato come, venendo in rilievo soggetti particolarmente vulnerabili, l'approccio interpretativo implicasse piena consapevolezza della necessità che le condotte fossero valutate non solo sotto il profilo strettamente naturalistico-fenomenico, ma anche in relazione alla loro concreta incidenza sullo sviluppo fisico-psichico di soggetti bisognosi di cure attente, a fronte di quanto sancito anche a livello internazionale da convenzioni e protocolli (si richiama fra l'altro la Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata con legge 176 del 1991, che fra l'altro assicura al fanciullo una condizione idonea a garantirne lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, nonché il diritto ad un'educazione che ne garantisca lo sviluppo delle facoltà mentali e fisiche nel rispetto della sua dignità e integrità).

Si comprende in tale prospettiva il ricorso a contributi di tipo tecnico-scientifico, acquisiti sia attraverso le relazioni di consulenti tecnici sia attraverso una perizia disposta nel corso del giudizio di primo grado, pur celebratosi con rito abbreviato.

3. Ciò posto, deve rilevarsi che le ricorrenti sono state assolte in primo grado per insussistenza del fatto, ma sono state poi riconosciute colpevoli dalla Corte territoriale a seguito dell'appello del P.M.

Ai fini della valutazione dei ricorsi è dunque necessario muovere dall'orientamento, ormai da tempo affermatosi sulla degli insegnamenti della Corte di Strasburgo, secondo cui la riforma in appello di sentenza assolutoria implica la previa rinnovazione delle prove dichiarative decisive, in ossequio al principio per cui la penale responsabilità deve essere sancita oltre ogni ragionevole dubbio, dovendosi dunque a tal fine osservarsi il canone epistemologicamente più affidabile, rappresentato dall'escussione della fonte di prova nel contraddittorio tra le parti (Cass. Sez. U. n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, rv. 267492; cfr. anche Cass. Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. nel 2018, Troise, rv. 272431, per l'affermazione che il principio di immediatezza, a garanzia del contraddittorio, è recessivo nel caso opposto in cui nel giudizio di appello sia pronunciata sentenza assolutoria in riforma di condanna in primo grado).

D'altro canto un siffatto principio è stato ribadito anche nei casi in cui il giudizio si sia svolto con rito abbreviato, proprio in ragione della peculiare

correlazione che deve stabilirsi in grado di appello tra quel canone epistemologico e la garanzia dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Cass. Sez. U., n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, rv. 269785).

In concreto per prove decisive devono intendersi «quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna» (Cass. Sez. U. n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, rv. 267491, cit.).

Il principio desumibile dalle citate sentenze Dasgupta e Patalano costituisce peraltro specifica espressione della più generale necessità di una motivazione rafforzata, gravante sul giudice di appello, il quale, ove intenda riformare quella di primo grado, ha l'obbligo «di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231679, principio di recente riaffermato da Cass. Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. nel 2018, Troise, rv. 272430, cit.).

Tali principi dunque incidono primariamente sulla motivazione, cosicché devono reputarsi evocati, allorché sia specificamente dedotto un vizio di motivazione incentrato sul mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per difetto di una motivazione rafforzata (sul punto già Cass. Sez. U. n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, rv. 267491, cit.).

Va peraltro rimarcato che gli stessi risultano ormai positivamente consacrati dall'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 103 del 2017, proprio per dare attuazione a quei consolidati arresti, rispettosi di direttive rivenienti dalla Corte di Strasburgo, ma prima di tutto correlati al canone su cui si fonda il riconoscimento della penale responsabilità.

4. Sta di fatto che nel caso di specie è stato in varia guisa evocato dai ricorrenti il tema del ragionevole dubbio e quello dell'obbligo di motivazione rafforzata, correlato alla diversa valutazione di determinate prove dichiarative.

Ed è proprio in tale prospettiva che si rileva la fondatezza dei ricorsi.

5. Il primo Giudice, nel condividere il consolidato orientamento per cui, a prescindere dall'*animus corrigendi*, non integra l'ipotesi dell'abuso di mezzi di correzione l'uso di mezzi in sé non consentiti (sul punto Cass. Sez. 6, n. 4904 del 18/3/1996, C., rv. 205034), ha posto alla base delle proprie valutazioni l'insegnamento secondo cui il delitto di maltrattamenti presuppone una serie di atti di vessazione, tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, incompatibili con normali condizioni di vita (Cass. Sez. 2, n. 10994 del 6/12/2012, dep. nel 2013, T., rv. 255175), o atti di disprezzo e di offesa alla dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Cass. Sez. 6, n. 44700 del 8/10/2013, P., rv. 2569629).

Sotto il profilo probatorio ha segnalato che non avrebbero potuto valorizzarsi: 1) le dichiarazioni di (omissis), operante in passato come educatrice supplente, le quali palesavano un precario tasso di attendibilità; 2) quelle di (omissis), parimenti operante talvolta come supplente, non rappresentative di dati rilevanti; 3) quelle di (omissis), madre di bimbi che erano stati ospiti dell'asilo, la quale avrebbe dovuto essenzialmente qualificarsi come teste *de relato*, in relazione a quanto appreso dalla (omissis), avendo solo *ex post* recuperato ricordi diretti, non significativi e privi di rilievo, riguardanti un proprio figlio; 4) quelle dei genitori dei vari bambini indicati come persone offese.

Ha inoltre rilevato che le videoriprese eseguite per un breve lasso di tempo non avevano fatto emergere che pochi episodi di scarso significato.

Ha infine osservato che la disposta perizia aveva consentito di stabilire che le videoriprese non avevano posto in evidenza chiari segnali di disagio palesati dai bimbi, ospiti dell'asilo.

Sulla scorta di tali valutazioni il primo Giudice ha rilevato che l'inattendibilità o l'inconsistenza delle dichiarazioni di quei testi e dei genitori impediva di dar rilievo a condotte per tale via attribuite alle due ricorrenti e, correlativamente, di riconoscere il valore di segnali di disagio, eventualmente confermativi di condotte maltrattanti, a taluni dati comportamentali forniti da quei genitori con riguardo ai propri figli, che negli anni considerati avevano frequentato l'asilo.

Quanto poi al breve periodo di tempo (nel gennaio e febbraio del 2014) nel quale si erano svolte le attività di videoripresa, secondo il primo Giudice, al di là di una valutazione di inadeguatezza sul piano pedagogico-educativo dei metodi utilizzati, il perito all'uopo nominato, pur rilevando interventi mortificanti e squalificanti verso i bambini, non aveva colto apprezzabili segnali di effettivo disagio, a fronte di momenti nei quali era ravvisabile anche una serenità di rapporti all'interno dell'asilo, dovendosi in tal modo escludere che fossero

configurabili condotte maltrattanti, peraltro non emergenti in modo nitido dal dato empirico.

6. A fronte di ciò la Corte territoriale ha rivalutato *funditus* le dichiarazioni della (omissis) e della (omissis), escludendo che le prime fossero inattendibili e le seconde inconsistenti. Ha inoltre affermato che la (omissis) non era solo teste *de relato*, ma aveva anche direttamente riferito in ordine a situazioni da lei direttamente osservate, in primo luogo riguardanti il proprio figlio minore.

In tal modo secondo la Corte si sarebbe dovuto dar rilievo a tali dichiarazioni e a quelle dei genitori, che, come la (omissis), avevano colto nei propri bimbi taluni segnali potenzialmente interpretabili come indicativi di disagio, ove letti alla luce di quanto riferito proprio dalla (omissis) e dalla (omissis) in ordine al contegno delle due educatrici, odierne ricorrenti, potendosi conferire a tale quadro probatorio il significato di idonea rappresentazione di condotte rilevanti ai fini dell'integrazione del delitto contestato.

Con riguardo poi alle videoriprese si sarebbero potute cogliere da esse chiare evidenze di condotte prevaricatrici e mortificanti delle due ricorrenti, connotate da violenza psicologica e più raramente fisica, valutate alla luce di quanto esposto nella relazione del consulente tecnico delle parti civili e, in parte, di quanto risultante dalla stessa perizia espletata nel giudizio di primo grado.

In particolare la Corte ha ritenuto che quanto accertato fosse idoneo a dar conto del giudizio attribuito al perito, in merito al fatto che la violenza costituisce attacco confusivo e destabilizzante alla personalità in formazione del minore, provocando in molti casi conseguenze a breve, medio o lungo termine.

Non è stato invece ritenuto significativo il fatto che, secondo lo stesso perito, gli elementi acquisiti non fossero sufficienti ai fini del giudizio sul danno allo sviluppo psico-fisico, in assenza dell'esame dei bimbi, ed è stato inoltre disatteso, alla luce della complessiva analisi, l'assunto che non fossero venuti in evidenza chiari e consolidati segnali di sofferenza e disagio.

Alla resa dei conti la Corte ha finito per dar rilievo all'intero periodo in contestazione, anche se, nel reputare sufficienti ai fini della configurabilità del reato anche condotte reiterate in un breve lasso di tempo (sul punto invero Cass. Sez. 6, n. 25183 del 19/6/2012, R., 253041), ha ritenuto di poter ravvisare il reato contestato anche con riferimento al solo periodo nel quale si erano protratte le videoriprese, nel presupposto che le condotte rappresentate fossero di per sé idonee a sottoporre le vittime ad una serie reiterata di vessazioni, tali da infliggere ai bimbi uno stato di sofferenza.

7. Orbene, a fronte di tale differente chiave ricostruttiva, risulta con evidenza che la Corte ha proceduto ad una rilettura del materiale probatorio acquisito, formulando una diversa valutazione della attendibilità e significatività di taluni testi e della concreta conclusione degli elaborati e delle dichiarazioni del perito e dei consulenti, dovendosi anzi rilevare come proprio dal diverso valore riconosciuto all'attendibilità della (omissis) e dal contenuto delle dichiarazioni della (omissis), anche in ordine al ruolo svolto dalle due ricorrenti, sia derivata la possibilità di attribuire rilievo ai riferimenti fatti da taluni genitori a profili di rilievo sintomatico e per tale via di ravvisare il reato contestato per tutto il periodo in contestazione, cioè a partire dal 2009/2010.

Ma a questo punto risulta evidente la decisività di tali prove dichiarative rivalutate e con essa la necessità per la Corte, in ossequio al principio per cui la colpevolezza deve essere affermata oltre ogni ragionevole dubbio, di rinnovarne l'assunzione in contraddittorio, in modo da assicurare alle parti la facoltà di partecipare attivamente a quella fase, a fronte di un'altrimenti consolidata aspettativa di un conforme giudizio assolutorio.

Ciò non vale, peraltro, per le dichiarazioni della (omissis), in quanto in questo caso la diversa valutazione non ha riguardato tanto l'attendibilità della dichiarante quanto l'individuazione dell'esatto contenuto della dichiarazione, non limitato a ciò che era stato appreso *de relato* dalla (omissis), bensì riferito anche alla diretta rappresentazione di alcuni dati (sul punto valgono i rilievi in generale formulati dalle Sezioni unite, secondo cui la rinnovazione non è obbligatoria allorché emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione: Cass. Sez. U. n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, rv. 269786, cit.).

Ma ciò non vale neppure per gli altri genitori, le cui dichiarazioni sono state in primo grado ritenute inconferenti in ragione della mancanza di un nesso con una diretta rappresentazione di condotte maltrattanti, emergente invece dalle dichiarazioni della teste (omissis), valorizzate in grado di appello.

Peraltro il cennato vizio si proietta sull'intera ricostruzione della Corte, che è giunta ad una diversa valutazione delle risultanze delle videoregistrazioni anche sulla base della conferma acquisita per il periodo precedente attraverso quelle testimonianze.

8. Va altresì rimarcato come il medesimo vizio si annidi anche nella valutazione dell'espletata perizia e delle dichiarazioni rese dal perito (per la configurabilità dell'obbligo di rinnovazione anche quando la diversa valutazione riguardi quella peculiare prova dichiarativa costituita dalle dichiarazioni orali rese

dal perito o dal consulente, cfr. Cass. Sez. U. n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, non ancora massimata).

La Corte ha infatti finito per negare piena validità alle valutazioni di quest'ultimo, formulate anche nel corso dell'escussione orale, non tanto perché ha ritenuto non rilevante la mancanza di prove di un danno psico-fisico, quanto invece perché ha svalutato, senza rinnovare l'audizione del perito, il significato di quanto esposto da costui a proposito dell'assenza di un clima di paura e di situazioni, in cui i bambini fossero caratterizzati da iperattività o da blocco motorio o in cui i bambini manifestassero aggressività o un pianto immotivato oppure particolare reattività o un innalzamento del livello di vigilanza verso le educatrici, assenza valorizzata dal primo Giudice per escludere evidenti segnali di disagio emergenti dalle videoriprese e dunque per escludere che le condotte avessero prodotto uno stato di reiterata sofferenza.

Vuol dirsi cioè che, a fronte dell'ingresso nel processo di dati tecnico-scientifici, acquisiti attraverso la perizia e le consulenze di parte, la Corte avrebbe dovuto prendere atto del contenuto della perizia, valorizzata dal primo Giudice, e, per giungere a diverse conclusioni in ordine alla configurabilità di condotte maltrattanti, in quanto idonee a provocare sofferenza e disagio, non avrebbe potuto limitarsi a segnalare i riferimenti del perito a condotte mortificanti e squalificanti e a momenti di violenza verbale, ma avrebbe dovuto inquadrare tali riferimenti nel contesto delle complessive valutazioni peritali, che conducevano nella sostanza all'esclusione di uno stato di effettiva sofferenza, ed avrebbe dovuto dunque escutere nuovamente il perito su tali temi, se del caso alla luce delle risultanze ritenute rilevanti, onde dargli modo di illustrare il proprio rinnovato giudizio nel contraddittorio tra le parti, nel caso di specie di natura tecnica ed espresso anche da consulenze di opposto segno.

9. E' il caso di aggiungere che in questo caso non si tratta di un profilo solo formale.

Infatti la valutazione della Corte sul punto risulta viziata anche sotto tre ulteriori profili.

9.1. Innanzi tutto, come correttamente segnalato dai ricorrenti, la Corte mostra in più passaggi (ad es. pagg. 42 e 50) di attribuire al perito, facendolo proprio, un giudizio riguardante il significato di attacco confusivo e destabilizzante attribuito alle condotte connotate da violenza: in realtà il perito aveva al riguardo fatto solo riferimento in termini generali, e a prescindere dal caso concreto, ai canoni contemplati dalle Linee guida SINPIA del 2007, assunte quale parametro, condiviso dagli altri consulenti, per l'individuazione di condotte maltrattanti.

9.2. In secondo luogo la Corte ha omesso di considerare un profilo che costituiva la base di riferimento essenziale delle valutazioni peritali, influente anche sotto il profilo giuridico, ai fini della ravvisabilità sul piano oggettivo delle condotte di maltrattamento, cioè la sussistenza di momenti significativi di tranquillità e serenità.

Ed invero, si tratta di un elemento strettamente correlato al giudizio del perito in ordine all'insussistenza di segnali di rilevante e stabilizzato disagio nelle relazioni stabilitesi all'interno dell'asilo tra bimbi ed educatrici, e che avrebbe implicato una specifica presa di posizione della Corte, sia sul piano della valutazione tecnica e della conseguente significatività in un senso o nell'altro degli elementi valorizzati dal perito, sia sul più generale piano ricostruttivo.

Va infatti osservato che la Corte ha reputato quei momenti ininfluenti, a fronte delle conferme di atti aggressivi e di condotte volte a manifestare disprezzo, risultanti dalle dichiarazioni dei testi e dalle videoriprese, oltre che da talune parziali ammissioni delle educatrici, ma in concreto ha formulato una valutazione astratta, sottolineando (sulla scorta di Cass. Sez. 6, n. 8396 del 7/6/1996, Vitiello, rv. 205563) come l'irrelevanza dell'alternanza di momenti non caratterizzati da sopraffazione sia conseguenza della natura prolungata nel tempo della consumazione del reato: sta di fatto che in tal modo assumeva rilievo anche l'ampiezza del periodo di riferimento e che, a fronte di quanto ritenuto dalla Corte a proposito dell'autosufficienza del periodo di esecuzione delle videoregistrazioni, quel giudizio avrebbe dovuto essere in primo luogo commisurato allo specifico ambito di valutazione del perito, limitato al breve periodo di svolgimento delle videoriprese, al fine di definire l'esatto significato e l'effettiva incidenza delle condotte osservate, a fronte delle quali il perito aveva comunque escluso situazioni espressive di apprezzabile sofferenza, e solo dopo proiettato in chiave interpretativa su tutto il periodo in contestazione, alla luce delle altre risultanze probatorie.

9.3. Infine va rimarcata l'inadeguatezza dell'apodittico e solo ipotetico riferimento fatto dalla Corte alle dichiarazioni dei vari genitori, che verosimilmente avrebbero potuto consentire al perito di ravvisare anche il consolidato danno psichico (pag. 49): in realtà tale affermazione è solo congetturale e dunque inidonea a sorreggere qualsivoglia assunto, fermo restando che nulla avrebbe impedito alla Corte di risentire anche sul punto il perito, formulando specifiche domande sulla base del dato circostanziale reputato rilevante.

10. In conclusione dunque i menzionati vizi inficiano la tenuta della motivazione e impongono, con assorbimento delle restanti doglianze,

l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che valuterà la concreta necessità di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative indicate.


P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso il 28/2/2019

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Stefano Mogini

